



Carta unica del territorio Schede dei vincoli

testo approvato
luglio 2018

Assessore Urbanistica e Ambiente
Valentina Orioli

Segretario Generale
Roberto Finardi

Direttore Settore Piani e Progetti Urbanistici
Francesco Evangelisti

documento firmato digitalmente

Gruppo di lavoro

Paola Africani, Luca Bianconi, Claudio Bolzon, Paola Bonzi, Laura Cantagalli, Cleto Carlini, Maxia Cazzola, Giuseppe De Togni, Roberto Diolaiti, Donatella Di Pietro, Francesco Evangelisti, Marco Farina, Elena Ferrari, Giovanni Fini, Stefania Gualandi, Rosalba Iannantuoni, Luca Lorenzini, Chiara Manaresi, Elisa Margelli, Gabriella Marra, Andrea Minghetti, Daniela Monti, Stefania Naldi, Elisa Paselli, Serena Persi Paoli, Massimo Poggiali, Claudio Savoia, Silvia Silvagni, Ernesto Tassillo.

Indice

Carta unica del territorio

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici	20
Reticolo idrografico coperto	22
Fasce di tutela fluviale	24
Fasce di pertinenza fluviale	26
Aree a rischio inondazione 200 anni	28
Aree ad alta probabilità di inondazione	30
Aree di interventi idraulici strutturali	32
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura	34
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare	36
Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	38

Stabilità dei versanti

Aree in dissesto	42
Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto	44
Attitudine alla trasformazione del territorio	46
Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici	48
Vincolo idrogeologico	50

Elementi naturali e paesaggistici

Sistema delle aree forestali boschive	54
Calanchi	56
Crinali	58
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico	60
Aree naturali protette	62
Siti Rete Natura 2000	64
Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004	68
Sistema della collina	70
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura	72
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	74
Viabilità panoramica	76

Testimonianze storiche e archeologiche

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	80
Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia	82
Zone ad alta potenzialità archeologica	84
Zone a media potenzialità archeologica	86
Zone a bassa potenzialità archeologica	88
Zona di tutela della struttura centuriata	90
Edifici di interesse storico-architettonico	92
Agglomerati di interesse storico-architettonico	94
Sistema storico delle acque derivate	96
Viabilità storica	98

Rischio sismico

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali	102
---	-----

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

Ferrovie	110
Strade	112
Gasdotti	116
Depuratore	118
Cimiteri	120
Aree a rischio di incidente rilevante	122
Aree percorse da incendi	124
Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.	126
Servitù militari	128

Infrastrutture per la navigazione aerea

Superfici di delimitazione degli ostacoli	132
Ostacoli alla navigazione aerea	134
Pericoli per la navigazione aerea	136
Zone di tutela	138
Curve di isorischio	140
Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale	142

Elettromagnetismo

Elettrodotti ad alta e media tensione	146
Cabine ad alta e media tensione	148
Emittenza radiotelevisiva	150
Impianti fissi di telefonia mobile	152

Carta unica del territorio

Carta unica del territorio

1. Carta unica. Ai sensi dell'articolo 19 della Lr 20/2000 quando la pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC, RUE) recepisce e coordina integralmente le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative, essa costituisce la Carta unica del territorio. Le tutele sono volte alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storiche dell'intero territorio comunale e riguardano:

- risorse idriche e assetto idrogeologico;
- stabilità dei versanti;
- elementi naturali e paesaggistici;
- testimonianze storiche e archeologiche;
- rischio sismico.

I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste e riguardano:

- infrastrutture, suolo e servitù;
- infrastrutture per la navigazione aerea;
- elettromagnetismo.

La Tavola dei vincoli, che ai sensi dell'art. 19 comma 3bis della Lr 20/2000 è lo strumento conoscitivo nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, costituita dall'estratto informativo della disciplina urbanistica ottenibile in via informatica nel sito degli strumenti urbanistici comunali, è corredata da apposito elaborato denominato "Scheda dei vincoli" in cui per ogni tutela e vincolo sono riportati i riferimenti normativi e la relativa rappresentazione grafica del layer della banca dati territoriale unificata del Comune.

2. Conformità e autorizzazioni. Il PSC approvato, integrato dal RUE e dal POC, corredato dalla "Tavola dei vincoli" di cui all'art. 51 della LR 15/2013, costituisce pertanto Carta unica del territorio comunale ovvero, come stabilito all'art. 19 comma 2 della Lr 20/2000 e s.m.i., è l'unico parametro di riferimento ai fini:


- della verifica di conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica della pianificazione attuativa (PUA) e degli interventi diretti di trasformazione del territorio (siano essi opere pubbliche o di pubblica utilità od interventi privati); anche ai fini dell'autorizzazione per realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del Dpr 160/2010;
- del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.Lgs 42/2004, secondo quanto disposto dall'art. 94 della Lr 3/1999 e dall'art. 24 della Lr 20/2000.

Le prescrizioni relative a tutele e vincoli hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà e devono essere considerate prevalenti rispetto alle altre disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.


3. Altre perimetrazioni. La Carta unica del territorio riporta inoltre:


- il perimetro del territorio urbanizzato valido alla data di entrata in salvaguardia sia del Piano territoriale paesistico regionale (29 giugno 1989) che del Piano territoriale di coordinamento provinciale (11 febbraio 2003), significativo per l'applicazione di talune norme sulle tutele;
- il perimetro del territorio urbanizzato del Psc, costituito dal perimetro esterno dell'involuppo degli Ambiti del Territorio urbano strutturato e da strutturare con esclusione degli Ambiti per i nuovi insediamenti;
- il perimetro del centro abitato, valido ai soli fini dell'applicazione del Codice della strada, delimitato ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 285/1992 e s.m.i.;
- i perimetri dei poli funzionali, distinguendo quelli conseguenti alla sottoscrizione di Accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della Lr 20/2000 e quelli individuati dal Ptcp;
- il perimetro degli Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale indicato dal Ptcp.

4. Aggiornamento. La Tavola dei vincoli è elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni. Nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, come previsto dall'art. 19 comma 3ter della Lr n.20/2000, la Tavola dei vincoli può essere approvata e aggiornata attraverso apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente.




Perimetro territorio urbanizzato al 29/06/1989 e 11/02/2003







Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale



13

Poli funzionali

Perimetro individuato dal PTCP

Perimetro stabilito in sede di accordo territoriale

Tutele

Tutele

1. Le diverse tutele. La Carta unica del territorio individua e rappresenta le aree e gli elementi soggetti a tutela così articolati:

a) Risorse idriche e assetto idrogeologico:

- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici;
- Reticolo idrografico coperto;
- Fasce di tutela fluviale;
- Fasce di pertinenza fluviale;
- Aree a rischio inondazione 200 anni;
- Aree ad alta probabilità di inondazione;
- Aree di interventi idraulici strutturali;
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura;
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare;
- Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

b) Stabilità dei versanti:

- Aree in dissesto;
- Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto;
- Attitudine alla trasformazione del territorio;
- Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici;
- Vincolo idrogeologico;

c) Elementi naturali e paesaggistici:

- Sistema delle aree forestali boschive;
- Calanchi;
- Crinali;
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico;
- Aree naturali protette;
- Siti Rete Natura 2000;
- Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004;
- Sistema della collina;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- Viabilità panoramica;

d) Testimonianze storiche e archeologiche:

- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
- Aree di concentrazione di materiali archeologici;
- Zone ad alta potenzialità archeologica;
- Zone a media potenzialità archeologica;
- Zone a bassa potenzialità archeologica;
- Zone di tutela della struttura centuriata;
- Edifici di interesse storico-architettonico;
- Agglomerati di interesse storico-architettonico;
- Sistema storico delle acque derivate;
- Viabilità storica;


e) Rischio sismico:

- Sistema delle aree suscettibili di effetti locali;

Tutele

RISORSE IDRICHE E ASSETTO IDROGEOLOGICO

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
Reticolo idrografico coperto
Fasce di tutela fluviale
Fasce di pertinenza fluviale
Aree a rischio inondazione 200 anni
Aree ad alta probabilità di inondazione
Aree di interventi idraulici strutturali
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare
Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano




Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

a) Definizione e finalità di tutela. Gli alvei attivi sono gli spazi normalmente occupati da masse d'acqua in quiete o in movimento, comprensivi delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime, con riferimento a eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni.

Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Rd n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (art. 96, comma primo, lettera f); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 4.2 del [Ptcp](#).



Reticolo idrografico coperto


a) Definizione e finalità di tutela. Comprende fasce di tutela dei corsi d'acqua coperti e delle relative opere di regimazione finalizzata a garantire la possibilità di accessi tecnici per vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Rd n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (art. 96, comma primo, lettera f); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dell'art. 4.3 del [Ptcp](#).

Inoltre manufatti di ispezione devono di norma essere previsti a ogni confluenza fra canalizzazioni, a ogni variazione planimetrica tra tronchi rettilinei, a ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

Sono pertanto vietate nella fascia di tutela tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni e alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.



Fasce di tutela fluviale


a) Definizione e finalità di tutela. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Rd n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (art. 96, comma primo, lettera f); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dell'art. 4.3 del [Ptcp](#).

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio esistente, questo si considera esterno alla fascia di tutela.



Fasce di pertinenza fluviale


a) Definizione e finalità di tutela. Le fasce di pertinenza sono definite come aree latitanti i corsi d'acqua che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.4) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 4.4 del [Ptcp](#).

La realizzazione di chioschi e attrezzature eventualmente ammesse è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di bacino.




Aree a rischio inondazione 200 anni

a) Definizione e finalità di tutela. Aree passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. La finalità della tutela è la riduzione della pericolosità del sistema idraulico salvaguardando le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.11) e sue successive varianti.

Tale individuazione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.

d) Modalità di tutela. In queste aree non è ammessa la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.



Aree ad alta probabilità di inondazione

a) Definizione e finalità di tutela. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono quelle passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni.

La finalità della tutela è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.5) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Oltre alle modalità di intervento ammesse nelle Fasce di tutela fluviale e nelle Fasce di pertinenza, queste aree sono soggette al rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dai commi 3 e 4 dell'art. 4.5 del [Ptcp](#).




Aree di interventi idraulici strutturali

a) Definizione e finalità di tutela. Le aree di interventi idraulici strutturali sono aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.6) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Oltre alle modalità di intervento ammesse nelle Fasce di tutela fluviale e nelle Fasce di pertinenza, queste aree sono soggette al rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite al comma 3 punto a) dell'art. 4.6 del [Ptcp](#).



34

Aree di ricarica tipo A

Aree di ricarica tipo B

Aree di ricarica tipo C

Aree di ricarica tipo D

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura


a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura sono fasce di territorio che si estendono lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Sono zone finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Nella Carta unica sono riportate distinte in quattro diverse tipologie in funzione della diversa caratterizzazione idrogeologica: area di ricarica di tipo A, area di ricarica di tipo B, area di ricarica di tipo C, area di ricarica di tipo D, così come definiti al comma 3 dell'art. 5.2 del Ptcp.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 5.3 del [Ptcp](#).



36

Aree di ricarica

Terrazzi alluvionali

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento


Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare

a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare sono zone delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle “rocce di magazzino”. Nella Carta unica sono riportate distinte come aree di ricarica e terrazzi alluvionali così come definiti al comma 4 dell’art. 5.2 del Ptcp.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite al comma 6 dell’art. 5.3 del [Ptcp](#).



38

Zona di tutela assoluta dei pozzi

Zona di rispetto dei pozzi

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Ptcp
1:5000
ottobre 2013

Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree individuate intorno alle opere di captazione di acque ad uso potabile (pozzi e sorgenti d'acqua) come zona di tutela assoluta (area ricadente entro un raggio di 10 metri) e zona di rispetto, individuata secondo criterio geometrico (area ricadente entro un raggio di 200 metri).

Le aree di salvaguardia concorrono alla protezione delle risorse idriche sotterranee.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" (artt. 94, 134 e 163); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.2).

c) Modalità di tutela. Nelle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano le modalità di intervento sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi 10, 11 dell'art. 5.3 del [Ptcp](#).

Tutele

STABILITÀ DEI VERSANTI


Aree in dissesto

Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto

Attitudine alla trasformazione del territorio

Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici

Vincolo idrogeologico



Aree in dissesto

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree che identificano i corpi di frana e vengono classificate sulla base dello stato di attività in:


- frane attive: corpi di frana attualmente in movimento o in fase di assestamento, conseguente alle condizioni morfologiche e climatiche presenti;
- frane quiescenti: fenomeno avvenuto in condizioni morfologiche e climatiche molto simili alle attuali, in apparente stabilità, ma che non avendo esaurito la propria evoluzione può riattivarsi.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in queste zone è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite nei commi 1, 2, 3 dell'art. 6.3 e nell'art. 6.6 del [Ptcp](#). Per gli usi agroforestali valgono le prescrizioni dell'art. 6.7 del [Ptcp](#).

STABILITÀ DEI VERSANTI

Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto



Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree del territorio collinare che presentano, per caratteristiche intrinseche, una forte propensione al dissesto. Comprendono aree con depositi di versante, aree calanchive, aree caratterizzate da “creep”, aree boscate.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.4) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. La realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in queste zone è soggetta al rispetto delle prescrizioni stabilite nei commi 1, 2, 3 dell’art. 6.4 e nell’art. 6.6 del [Ptcp](#). Per gli usi agroforestali valgono le prescrizioni dell’art. 6.7 del [Ptcp](#).



Unità da sottoporre a verifica

Unità interessate da provvedimenti specifici

Psc
1:2000
marzo 2007

 P_{sc}

1:2000

marzo 2007

Attitudine alla trasformazione del territorio

a) Definizione e finalità di tutela. Ogni bacino idrografico è suddiviso in unità territoriali sulla base della pericolosità geomorfologia in relazione all'attitudine alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con lo scopo di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio:

- unità non idonee a usi urbanistici;
- unità da sottoporre a verifica;
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.


b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.9) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. All'art. 6.9 del [Ptcp](#):

- i commi 2 e 3 stabiliscono le prescrizioni relative agli interventi ammissibili nelle unità non idonee a usi urbanistici;
- il comma 6 stabilisce le condizioni per intervenire nelle unità da sottoporre a verifica;
- i commi 7 e 8 stabiliscono le prescrizioni relative agli interventi nelle unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.

STABILITÀ DEI VERSANTI

Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici



48

Aree in dissesto

Aree di possibile evoluzione del dissesto

Area di possibile influenza del dissesto

Area da sottoporre a verifica

Area di influenza sull'evoluzione del dissesto

Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento

Psc

1:2000


marzo 2007

Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree dove gli insediamenti presenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto e vengono suddivise in base al diverso grado di pericolosità in cinque diverse zone: oltre alle aree in dissesto e di possibile evoluzione del dissesto individuate su tutto il territorio, vengono individuate le aree di possibile influenza del dissesto, le aree da sottoporre a verifica, le aree di influenza sull'evoluzione del dissesto.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite negli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 del [Ptcp](#).



Vincolo idrogeologico

a) Definizione e finalità di tutela. Parte del territorio collinare è soggetta a tutela per impedire forme di utilizzazione dei terreni che possano provocare danno pubblico nelle forme del disboscamento, della perdita di stabilità o del peggioramento del regime delle acque.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”; Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923”; Lr n. 3 del 21 aprile 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” (artt. 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151); D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (art. 61, comma 1, lettera g e comma 5); Delibera della Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000 “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi e in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della Lr 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale locale”.

c) Modalità di tutela La realizzazione di interventi che determinano movimentazione di terreno è subordinata al rilascio di autorizzazione preventiva, secondo quanto disposto dal [“Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico”](#) approvato con Delibera di Consiglio Comunale OdG n. 9 del 2 febbraio 2009, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1117 dell’11 luglio 2000.

Tutele

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Sistema delle aree forestali boschive

Calanchi

Crinali

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico

Aree naturali protette

Siti Rete Natura 2000


Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004

Sistema della collina

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Viabilità panoramica




Sistema delle aree forestali boschive

a) Definizione e finalità di tutela. I boschi sono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 mq e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata alla base esterna dei fusti. La definizione completa delle aree forestali è contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 227/2001.

La tutela deriva dalla necessità di valorizzare la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio, nonché di conservare, incrementare e gestire in maniera razionale il patrimonio forestale nazionale. Inoltre, i territori coperti da foreste e da boschi sono beni di interesse paesaggistico, e in quanto tali tutelati.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"; D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e s.m.i. a norma dell'art. 7 della L. n. 57 del 5 marzo 2001; D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"; Lr n. 30 del 4 settembre 1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6" e s.m.i.; Lr n. 20 del 20 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in particolare titolo III-bis "Tutela e valorizzazione del paesaggio", artt. 40-bis e ss.; Lr n. 6 del 6 luglio 2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" (art. 63); Lr n. 21/2011 "Legge finanziaria regionale" e s.m.i. (art. 34); Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Gli interventi ammessi in tali aree cartografate sono quelli previsti dal D.Lgs. 227/2001 e dall'art. 7.2 del [Ptcp](#) e le trasformazioni sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dal D.Lgs. 227/2001. Rispetto alla trasformazione del bosco la tutela si applica ad ogni superficie rispondente alle caratteristiche individuate dal D.Lgs. 227/2001.




Calanchi

a) Definizione e finalità di tutela. I calanchi sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali della collina. La loro tutela considera sia i problemi di dissesto idrogeologico sia il valore del paesaggio che contribuiscono a rendere caratteristico.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.6) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sui calanchi valgono le prescrizioni stabilite ai commi 5 e 6 dell'art. 7.6 del [Ptcp](#).



Crinali


a) Definizione e finalità di tutela. I crinali sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali. Finalità della tutela è la salvaguardia del profilo, dei coni visuali nonché dei punti di vista.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.6) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sui crinali valgono le direttive stabilite ai commi 3 e 4 dell'art. 7.6 del [Ptcp](#).

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesagistico




Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico

a) Definizione e finalità di tutela. I corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 e le relative sponde o piedi degli argini, entro una fascia di 150 metri ciascuna, sono soggetti alle forme di tutela di cui alla seguente lettera c.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (art. 142, comma 1, lettera c).

c) Modalità di tutela. Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.



62

Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale

Paesaggio naturale e seminaturale protetto Colline di San Luca

Aree naturali protette

a) Definizione e finalità di tutela. Sono sottoposte a disciplina speciale di pianificazione e di gestione le seguenti aree che fanno parte del sistema provinciale delle aree protette:

- Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
- Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale;
- Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca".

Le finalità della tutela sono la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico e la valorizzazione di tale patrimonio per la promozione socio-economica delle comunità residenti.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. L. n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette"; Lr n. 6 del 17 febbraio 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"; Lr n. 24 del 23 dicembre 2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"; Deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 8 febbraio 2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della Lr n. 6 del 17 febbraio 2005".

Per il Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa: Lr 11/1988 e art. 142 comma 1 lettera f del D. Lgs. 42/2004.

Per l'Area di riequilibrio ecologico Golena San Vitale: delibera del Consiglio provinciale n. 75 del 13 dicembre 2010.


Per il Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca": delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 22 gennaio 2014.

c) Modalità di tutela. Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nelle aree del Parco regionale "Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa" sono definite e disciplinate nel vigente Piano territoriale del parco e sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nell'Area di riequilibrio ecologico "Golena San Vitale" sono definite e disciplinate dall'atto istitutivo e dal Regolamento dell'Area di riequilibrio ecologico.

Le trasformazioni ammissibili e le modalità di intervento nell'area del Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca" sono quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Altri aspetti gestionali, di carattere più generale, sono contenuti nella Lr 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".



Siti Rete Natura 2000

a) Definizione e finalità di tutela. La Rete Natura 2000 è stata voluta dall'Unione Europea per salvaguardare l'insieme dei siti caratterizzati da ambienti naturali e specie vegetali ed animali rari o minacciati. Si tratta di un insieme di ambienti naturali, ma talvolta anche occupati dall'uomo (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), che vengono tutelati secondo un modello di conservazione innovativo che vede l'integrazione delle esigenze di tutela con quelle economiche, sociali e culturali delle popolazioni locali.

I siti della Rete Natura 2000 possono essere di due tipi:

- Zone di protezione speciale (Zps), per salvaguardare gli uccelli, ai sensi della Dir. 79/409/CEE, detta "Direttiva uccelli";
- Siti di importanza comunitaria (Sic), per salvaguardare habitat e specie vegetali e animali (uccelli esclusi), ai sensi della Dir. 92/43/CEE, detta "Direttiva habitat".

Nel territorio di Bologna sono presenti due siti:

- Sic IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo;
- Sic-Zps IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Dpr n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; Dm del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete natura 2000"; Lr n. 7 del 14 aprile 2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali"; Lr n. 6 del 17 febbraio 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"; Lr n. 24 del 23 dicembre 2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"; Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei Sic e delle Zps nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Lr 7/2004"; Deliberazione della Giunta regionale n. 667 del 18 maggio 2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (Sic e Zpa)".

Il sito Sic IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 1242/02.

Il sito Sic-Zps IT4050029 - Boschi di San Luca e Destra Reno è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta regionale n. 167/06.

c) Modalità di tutela. La tutela e la gestione dei Siti Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti sono dunque chiamati a emanare e attuare le Misure di conservazione generali e specifiche e i Piani di gestione, questi ultimi dove previsti.


La Regione Emilia-Romagna con la delibera di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 ha emanato le misure generali di conservazione dei siti Natura 2000 (Sic e Zps).

La Provincia con Delibera di Consiglio n. 29 del 28 aprile 2014 ha emanato le misure specifiche di conservazione per i due siti in oggetto e il Piano di gestione per il sito Boschi di San Luca e Destra Reno.

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto ad esclusione degli interventi individuati nell'Allegato E della DGR n. 1191 del 30 luglio 2007, finalizzato ad individuare e valutare gli effetti che lo stesso piano/progetto può avere sul sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il campo d'applicazione della valutazione d'incidenza non è limitato ai soli piani, progetti o interventi che ricadono all'interno dell'area di un sito Natura 2000, ma devono essere presi in considerazione anche quelli ubicati all'esterno del sito, qualora l'autorità competente alla loro approvazione ritenga probabile una loro incidenza negativa significativa all'interno del sito stesso.

A tal proposito la Tabella F allegata alla DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 individua le tipologie di piani, progetti ed interventi che possono avere potenziali incidenze negative significative poiché, seppure ubicati all'esterno dei siti Natura 2000, possono costituire una minaccia ai fini della conservazione dei siti stessi, soprattutto se ricadenti nelle loro vicinanze.




Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004

a) Definizione e finalità di tutela. Sono i beni paesaggistici vincolati con decreto ministeriale ai sensi della legge 1497/1939.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

c) Modalità di tutela. Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori protetti. Sono sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dall'art 146 del D.Lgs. 42/2004.




Sistema della collina

a) *Definizione e finalità di tutela.* E' il sistema riconosciuto dalla lettura del paesaggio alla scala regionale e provinciale operata dai piani sovracomunali vigenti.

La finalità è la tutela delle componenti peculiari (geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali) del paesaggio della collina bolognese.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.1) e sue successive varianti.

c) *Modalità di tutela.* Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.1, comma 3 del [Ptcp](#). Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.1, comma 4 del [Ptcp](#). Il Rue provvede alla definizione delle altezze e delle sagome ammissibili dei manufatti edilizi allo scopo di salvaguardare gli scenari d'insieme, tenendo conto delle caratteristiche edilizie e insediative locali.



Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura


a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura sono definite in relazione alla presenza di spazi caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici.

Le finalità primarie della tutela sono la conservazione e il miglioramento della biodiversità, la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.4) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate: la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Per le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.4, commi 3 e 4 del [Ptcp](#). Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.4, comma 5 del [Ptcp](#).



Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale


a) Definizione e finalità di tutela. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono definite in relazione a particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione.

La finalità primaria della tutela è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.3) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione delle aree tutelate: la realizzazione di parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie; percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; zone alberate di nuovo impianto e attrezzature mobili o amovibili e precarie in radure esistenti.

In merito alle infrastrutture e agli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.3, comma 4 del [Ptcp](#). Per gli altri interventi ammissibili valgono le prescrizioni dell'art. 7.3, comma 5 del [Ptcp](#).



Viabilità panoramica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le strade lungo le quali è possibile godere di vedute panoramiche verso la città, verso le valli del Reno e del Savena e verso il sistema vallivo della collina.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 7.7) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Lungo le strade di interesse panoramico al di fuori del centro abitato è vietata la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di impianti pubblicitari, l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.

Tutele

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia

Zone ad alta potenzialità archeologica

Zone a media potenzialità archeologica

Zone a bassa potenzialità archeologica

Zona di tutela della struttura centuriata

Edifici di interesse storico-architettonico

Agglomerati di interesse storico-architettonico

Sistema storico delle acque derivate

Viabilità storica

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica



80

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico, già rinvenuti ovvero non ancora oggetto di regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, e le aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2) e sue successive varianti.

Tali aree coincidono con “le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice” di cui all’art. 142, comma 1, lettera m del D.Lgs. 42/2004.

c) Modalità di tutela. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all’osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo, elaborati con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici avvalendosi della collaborazione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Fino all’approvazione di detti progetti, si applicano le norme transitorie stabilite al comma 5 dell’art. 8.2 del [Ptcp](#).

Le trasformazioni ammissibili sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Aree di concentrazione di materiali archeologici e
fascia di rispetto archeologico della via Emilia



Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, le aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, le aree a rilevante rischio archeologico.


Alla medesima tutela è soggetta la fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a metri 30 per lato, all'esterno del territorio urbanizzato.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo, elaborati con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Fino all'entrata in vigore di detti progetti, si applica la norma transitoria stabilita al comma 12 dell'art. 8.2 del [Ptcp](#).

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone ad alta potenzialità archeologica




Zone ad alta potenzialità archeologica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree in cui è riconoscibile l'impianto urbano delle età preromana e romana caratterizzato da contesti pluristratificati con alta probabilità di rinvenimenti archeologici.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.

c) Modalità di tutela. Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici.




Zone a media potenzialità archeologica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree periferiche rispetto a quelle dove è riconoscibile l'impianto urbano dell'età preromana e romana in cui la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano strutturale comunale.

c) Modalità di tutela. Ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l'intervento a indagini archeologiche preventive.



Zone a bassa potenzialità archeologica

a) *Definizione e finalità di tutela.* Sono le aree caratterizzate da una rarefazione e da una scarsa stratificazione delle presenze archeologiche.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano strutturale comunale.

c) *Modalità di tutela.* Ogni progetto di realizzazione di grandi infrastrutture o che modifica sostanzialmente l'assetto del territorio è preventivamente sottoposto alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici che potrà subordinare l'intervento a indagini archeologiche preventive.




Zona di tutela della struttura centuriata

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree estese e omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.2) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 8.2 del [Ptcp](#). Dove nella norma suddetta si parla di reti ecologiche occorre considerare i Corridoi ecologici locali individuati nella Tavola dei Sistemi – Dotazioni ecologiche ambientali del Psc.



92

Edifici di interesse storico-architettonico

Aree gravate di prescrizione di tutela indiretta (D.Lgs. 42/2004, art.45)

Beni culturali oggetto di dichiarazione (D.Lgs. 42/2004, art.13)

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Psc
1:2000
dicembre 2015

Edifici di interesse storico-architettonico

a) Definizione e finalità di tutela. Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, tra i quali vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente.

Finalità della tutela è la conservazione del loro valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento.

Ai fini dell'individuazione degli immobili oggetto di tutela si rinvia al sistema di consultazione tramite [webgis del patrimonio culturale tutelato](#) sviluppato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna.

b) Provvedimenti istitutivi della tutela. Piano strutturale comunale; D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L n. 137 del 6 luglio 2002", (parte seconda, titolo 1, capo I).

c) Modalità di tutela. Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli dati dalla struttura edilizia. Gli interventi sono normati in maniera specifica dall'art. 57 del Rue. Gli interventi sugli immobili tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sono autorizzati mediante le procedure previste dal decreto stesso.



Agglomerati d'interesse storico-architettonico


a) *Definizione e finalità di tutela.* Si tratta di insiemi costituiti da edifici, strade, piazze e giardini, caratterizzati da un impianto insediativo storicamente determinato e ancora riconoscibile come unitario.

Finalità della loro tutela è mantenere leggibili le relazioni fisiche, funzionali e percettive tra gli edifici, gli elementi infrastrutturali, gli spazi aperti comuni e di pertinenza.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.3) e sue successive varianti.

c) *Modalità di tutela.* La salvaguardia e il rafforzamento della leggibilità comportano:

- il rispetto dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia: gli elementi di pertinenza stradale, il rapporto edificio-lotto-spazio pubblico, i tracciati e le configurazioni fisiche delle sedi stradali (andamento altimetrico delle sezioni e degli sviluppi longitudinali);
- l'accessibilità e la fruizione degli spazi aperti pubblici e il mantenimento degli spazi aperti privati di pertinenza degli edifici d'interesse storico architettonico, di cui alla Scheda di vincolo specifica, e degli edifici d'interesse documentale, così come individuati nel Regolamento urbanistico edilizio;
- il mantenimento di alcuni usi non residenziali, quali in particolare pubblici esercizi, strutture ricettive, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale.




Sistema storico delle acque derivate

a) *Definizione e finalità di tutela.* Il sistema storico delle acque derivate è costituito dai corsi d'acqua artificiali ancora presenti nel territorio, dai relativi manufatti idraulici (chiuse, mulini, condotte, ecc.) e dai ponti, pedonali e carrabili, che li attraversano. Finalità della tutela è la conservazione di questi elementi, che sarà accompagnata da azioni volte a renderli riconoscibili e fruibili.

b) *Provvedimento istitutivo della tutela.* Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.5) e sue successive varianti.

c) *Modalità di tutela.* I corsi d'acqua artificiali di superficie non possono essere tombati, i tracciati, sia superficiali, sia sotterranei, non possono essere deviati o modificati. I ponti e i manufatti idraulici che appartengono al sistema storico delle acque derivate e che presentano caratteri storici ancora leggibili non possono essere distrutti, ma devono essere conservati e restaurati.



Viabilità storica

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le strade (nonché le piazze e gli altri spazi pubblici ed elementi di pertinenza) che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Il tracciato di queste strade coincide con quello rilevato in occasione della formazione del “Catasto terreni” del 1931.

Si distinguono le strade comprese all’interno del perimetro degli Ambiti storici, tutte soggette a tutela, da quelle all’esterno dei medesimi Ambiti, solo in parte soggette a tutela.

La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 8.5) e sue successive varianti. La viabilità storica è tutelata ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g del D.Lgs. 42/2004 qualora abbia carattere urbano, ovvero quando risulti inclusa nel perimetro degli Ambiti storici.

c) Modalità di tutela. La sede della viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastri, edicole e simili). È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.

La viabilità storica è soggetta a differenti tipologie di tutela che dipendono dalla sua utilizzazione attuale.


La viabilità storica di tipo I è quella che continua a svolgere significative funzioni di supporto al traffico automobilistico; eventuali trasformazioni su questa viabilità devono permettere il mantenimento della percezione del tracciato storico e degli elementi di pertinenza, che possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne mantenga la leggibilità come parte dell’assetto storico della strada.

La viabilità storica di tipo II è quella in cui il valore storico-testimoniale prevale comunque sulle caratteristiche funzionali; gli eventuali interventi devono conservare o ripristinare l’assetto storico, per quanto riguarda il tracciato, la sistemazione delle pertinenze, l’utilizzazione di materiali per la pavimentazione e il fondo stradale, evitando allargamenti e modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali.

Tutele

RISCHIO SISMICO

Sistema delle aree suscettibili di effetti locali



Sistema delle aree suscettibili di effetti locali

a) Definizione e finalità di tutela. In tutto il territorio comunale si rendono necessari studi ed analisi di approfondimento finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio sismico.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" in particolare Allegato 1 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", Allegato A "classificazione sismica dei comuni italiani" recepito con delibera di Giunta Regionale del 21 luglio 2003, n. 1435 "Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"; Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"; Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008"; Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in particolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla Lr n. 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico"; Deliberazione della Giunta regionale del 2 novembre 2009, n. 1661, "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"; Lr n. 20 del 20 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i; Lr n. 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e s.m.i; Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica"; Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 6.14) e sue successive varianti.

c) Modalità di tutela. Nelle more dell'approvazione della Microzonazione sismica (II° livello di approfondimento - DAL 112/2007) condotta in sede di pianificazione comunale (PSC), tutte le trasformazioni urbanistiche attuate mediante Piano Operativo Comunale e/o Piano Urbanistico Attuativo devono essere accompagnate da analisi approfondite di risposta sismica locale (III° livello di approfondimento - DAL 112/2007).

La disciplina degli interventi edilizi diretti è richiamata nelle schede di dettaglio del Rue.

Vincoli

Vincoli

1. I diversi vincoli. La Carta unica del territorio individua e rappresenta le aree soggette a vincolo, così articolate:

a) Infrastrutture, suolo e servitù:

- Ferrovie;
- Strade;
- Gasdotti;
- Depuratore;
- Cimiteri;
- Aree a rischio di incidente rilevante;
- Aree percorse da incendi;
- Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- Servitù militari;

b) Infrastrutture per la navigazione aerea:

- Superfici di delimitazione degli ostacoli;
- Ostacoli alla navigazione aerea;
- Pericoli per la navigazione aerea;
- Curve di isorischio;
- Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale;

c) Elettromagnetismo:

- Elettrodotti ad alta e media tensione;
- Cabine ad alta e media tensione;
- Emissione radiotelevisiva;
- Impianti fissi di telefonia mobile.

Vincoli

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Ferrovie

Strade

Gasdotti

Depuratore

Cimiteri

Aree a rischio di incidente rilevante

Aree percorse da incendi

Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.
mm. e ii.

Servitù militari




Ferrovie

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza dell'infrastruttura ferroviaria genera una zona di rispetto pari a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

b) Riferimento normativo. Dpr n. 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

c) Limitazioni. All'interno delle fasce di rispetto valgono le prescrizioni e le limitazioni degli artt. 49 e 60 del Dpr 753/1980.

d) Ulteriori prescrizioni. Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal Dpr 753/1980.



Strade

a) *Definizione e finalità del vincolo.* La presenza delle infrastrutture stradali genera una zona di rispetto al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché al fine di mantenere una fascia ineditata utilizzata per l'esecuzione di lavori per l'impianto di cantiere e per l'eventuale allargamento della sede stradale, la cui dimensione è fissata in base al ruolo assegnato alle singole strade dal Psc con riferimento alla classificazione operata dal "Nuovo Codice della Strada" e dal Ptcp.

b) *Riferimento normativo.* D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"; Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; Dm n. 1444 del 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; art. 12.13 del Ptcp "Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale".

c) *Limitazioni.* La tabella che segue definisce le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, in relazione al ruolo loro assegnato dal Psc e con riferimento alla classificazione operata dal "Nuovo Codice della Strada" e dal Ptcp:


classificazione Psc	classificazione CdS	Classificazione Ptcp	nel centro abitato	fuori dal centro abitato
Autostrade e Tangenziali	A	<u>Rete autostradale</u>	30	80
Strade di attraversamento e attestamento urbano	B	<u>Grande rete di interesse regionale/nazionale</u>	-	60
		<u>Rete regionale di base</u>		50
		<u>Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale</u>		40
		<u>Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale</u>		60
Strade di connessione tra parti urbane	C		-	30
Strade di attraversamento e attestamento urbano	D		20	-
Strade di connessione tra parti urbane	E		10	-
non classificate da PSC	F		10	-
non classificate da PSC	F		-	20

Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 16, 17 e 18) e dal Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 26, 27 e 28). In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade in ambiti del territorio urbano da strutturare disciplinati dal Rue e in ambiti in trasformazione, valgono le distanze minime stabilite dall'art. 26, comma 3, del Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992. Ed inoltre, tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare valgono le distanze minime stabilite dall'art. 9 del Dm n. 1444 del 2 aprile 1968.

d) *Specificazioni progettuali.* L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto. Inoltre in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere, ove prevista, l'area di visibilità così come definita all'art 16 comma 2 e all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativi articoli 26 e 28 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

e) *Rete viaria locale.* Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite non solo alle fasce di rispetto rappresentate nella Carta unica, bensì all'intera rete viaria di proprietà ed uso pubblico ricompresa nel territorio comunale.

f) *Obiettivi di qualità.* I progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede e di adeguamento di sedi stradali preesistenti sono soggetti alle direttive di cui all'art. 12.16 del [Ptcp](#).




Gasdotti

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza dei gasdotti genera una zona di rispetto di dimensione variabile a seconda della pressione massima di esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno così come indicato nella tabella 2 del Dm 17 aprile 2008, al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura e di prevenire i danni causati da incendi ed esplosioni.

b) Riferimento normativo. Dm 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"; Dm 16 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"; Dm 17 aprile 2008, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

c) Limitazioni. In prossimità dei gasdotti valgono le limitazioni stabilite ai paragrafi 2.5.2, 2.5.3 dell'Allegato A al Dm 14 aprile 2008.




Depuratore

a) *Definizione e finalità del vincolo.* La presenza del depuratore genera ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento una fascia di rispetto di 100 m.

b) *Riferimento normativo.* Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L n. 319 del 10 maggio 1976 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", in particolare Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione".

c) *Limitazioni.* All'interno della fascia di rispetto valgono le limitazioni previste al paragrafo 1.2 dell'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento.



Cimiteri

a) *Definizione e finalità del vincolo.* La presenza nel territorio di Bologna di due cimiteri, quello della Certosa e quello di Borgo Panigale, genera in corrispondenza di ognuno di essi, una fascia di rispetto determinata sulla base delle riduzioni ammesse ai sensi dell'art. 338 comma 5 del decreto Regio n. 1265 del 1934 e s.m.i. con la finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria", di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, ie di consentire futuri ampliamenti del cimitero.

b) *Riferimento normativo.* Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 come modificato dall'art. 28 della L n. 166 del 1 agosto 2002; Dpr n. 285 del 10 agosto 1990 "Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria" (art. 57); Lr n. 19 del 29 luglio 2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

c) *Limitazioni.* Nella fascia di rispetto valgono le limitazione stabilite all'art. 338 del Regio decreto n. 1265 del 1934 e s.m.i. e all'art. 4 della [Lr n. 19 del 29 luglio 2004](#).



Aree a rischio di incidente rilevante

a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del Dm 9 maggio 2001 comporta l'individuazione delle relative aree di danno soggette a limitazioni.

Nel territorio di Bologna sono presenti due stabilimenti a rischio di incidente:

- Beyfin Spa sottoposta all'art. 6 del Dlgs 334/99 e s.m.i.;
- L'Emilgas Srl sottoposta all'art. 8 del Dlgs 334/99 e s.m.i.

Inoltre all'interno del territorio di Castenaso è presente lo stabilimento della Baschieri & Pellagri Spa soggetto all'art. 8 del Dlgs 334/99 e s.m.i. che presenta un'area di danno che interessa in parte il territorio di Bologna.

La finalità dell'individuazione delle aree a rischio di incidente rilevante è quella di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

b) Riferimento normativo. D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.; Decreto ministeriale 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"; Dm 14 aprile 1994 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi dell'art. 12 del Dpr n. 175 del 17 maggio 1988 " e s.m.i.; Lr n. 26 del 17 dicembre 2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.

c) Limitazioni. Nelle aree a rischio di incidente rilevante valgono le limitazioni stabilite all'interno dell'Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (Rir)".




Aree percorse da incendi

a) *Definizione e finalità del vincolo.* Le aree percorse da incendi sono individuate mediante un censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli e delle zone boscate e dei pascoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente e la sua approvazione è soggetta ad una fase partecipativa. Le limitazioni apposte su queste aree sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

b) *Riferimento normativo.* L. n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; deliberazione della Giunta regionale n. 917 del 2 luglio 2012 recante "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2012-2016".

c) *Limitazioni.* All'interno delle aree percorse da incendi valgono i divieti e le prescrizioni stabilite all'art. 10 della L. n. 353 del 21 novembre 2000.



Siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.

a) Definizione e finalità del vincolo. I siti contaminati sono aree interessate da fenomeni antropici (attività in corso/concluse) che hanno provocato l'immissione di uno o più inquinanti in almeno una delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee), alterando il contenuto naturale di alcuni elementi e determinando il superamento di concentrazioni ammissibili per l'uso (CSR -concentrazioni soglia di rischio). Le CSR identificano infatti i livelli di contaminazione relativi alla realtà del sito (sito - specifici), che soddisfano i criteri di accettabilità del rischio ai sensi della normativa vigente.

L'individuazione dei siti "potenzialmente contaminati" o "contaminati" è finalizzata ad assicurare che la qualità delle matrici ambientali e i livelli di esposizione dei bersagli umani siano accettabili per l'uso a cui detti siti sono o saranno destinati.

b) Riferimento normativo. Decreto Legislativo n.152/06 "Norme in materia ambientale" (Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" ed allegati); L.R. n.5/06 e ss.mm.e ii.

c) Limitazioni. Le aree individuate possono essere oggetto di limitazioni d'uso, temporanee o permanenti. E' necessario contattare l'U.O. Suolo del Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna al fine di ricevere le informazioni specifiche di ogni singolo caso.



128

Fascia del dominio ai 20mt

Fascia del dominio ai 100mt

Fascia del dominio ai 200mt

Fascia del dominio ai 500mt

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento

Comune di Bologna su dati Comando Militare Esercito
1:2000
maggio 2014

Servitù militari

a) Definizione e finalità del vincolo. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e sono imposte con decreto di vincolo del Comandante territoriale.

b) Riferimento normativo. Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” (Libro II, Titolo VI, artt. 320 e ss. “Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa”); Dpr n. 90 del 15 marzo 2010 “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della L n. 246 del 28 novembre 2008” (Titolo VI “Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa”); Dm 20 aprile 2006 “Applicazione della parte aeronautica del Codice della navigazione, di cui al Dlgs n. 96 del 9 maggio 2005 e s.m.i.”.

c) Limitazioni. Nel territorio di Bologna insiste una Servitù militare “CNA San Luca” imposta con Decreto n. 27 del 11 maggio 2012 del Comandante militare esercito “Emilia Romagna”. All’interno delle zone soggette a servitù vigono le limitazioni imposte dal suddetto decreto.

Vincoli

INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE AEREA

Superfici di delimitazione degli ostacoli


Ostacoli alla navigazione aerea

Pericoli per la navigazione aerea

Zone di tutela

Curve di isorischio

Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale



132

Superficie orizzontale esterna - Quota = 181,67mt

Superficie conica - Pendenza 1:20

Superficie orizzontale interna - Quota = 81,67mt

Superficie di avvicinamento - Pendenza 1:50; Pendenza 1:40; Quota = 186,67mt

Pista di salita al decollo - Pendenza 1:50

Superficie di transizione - Pendenza 1:7

Fonte del dato
Scala di acquisizione
Data di aggiornamento


Comune di Bologna su dati Enac
1:25000
gennaio 2013

Superfici di delimitazione degli ostacoli

a) Definizione e finalità del vincolo. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) in materia di sicurezza aeronautica, costruzione gestione degli aeroporti ha definito una serie di superfici che non devono essere "forate" dagli ostacoli. Tali superfici sono piani orizzontali o inclinati che si estendono nello spazio circostante il sedime aeroportuale e hanno il compito di determinare zone in cui un eventuale ostacolo di altezza superiore causerebbe interferenza al regolare svolgimento delle manovre di decollo e atterraggio o circuitazione di aeromobili.

b) Riferimento normativo. Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, Edizione 2, Emendamento 8 del 27 dicembre 2011, Capitolo 4;

c) Limitazioni. All'interno delle aree valgono le limitazioni stabilite nell'elaborato "Mappe di vincolo. Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea".



134

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali (Allegato B)

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale (Allegato C)


Ostacoli alla navigazione aerea

a) Definizione e finalità del vincolo. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) in materia di sicurezza aeronautica, costruzione gestione degli aeroporti ha individuato le zone da sottoporre a vincoli e le relative limitazioni necessarie per evitare la costituzione di ostacoli alla navigazione aerea.

Le limitazioni in altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di quelle esistenti sono determinate da Enac in applicazione del Capitolo 4 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e sono distinte in: aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile; aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali; aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale.

b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con DLgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con DLgs n. 151 del 15 marzo 2006;

c) Limitazioni. All'interno delle aree valgono le limitazioni stabilite nell'elaborato "Mappe di vincolo. Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea".



136

Tipologia 1 (Tav. PC01A)

Tipologia 2 (Tav. PC01A)

Tipologia 3 - Limiti sorgenti laser proiettori (Tav. PC01B)

Tipologia 4a - Impianti eolici - Area di incompatibilità assoluta (Tav. PC01C)

Tipologia 4b - Impianti eolici - Aree soggette a valutazione specifica ENAC (Tav. PC01C)

Pericoli per la navigazione aerea


a) Definizione e finalità del vincolo L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) in materia di sicurezza aeronautica, costruzione gestione degli aeroporti ha individuato le zone da sottoporre a vincoli e le relative limitazioni necessarie per evitare la costituzione di potenziali pericoli alla navigazione aerea.

L'art. 711 del Codice della navigazione aerea prescrive che la realizzazione di opere e l'esercizio di attività che costituiscono un potenziale pericolo alla navigazione aerea sono subordinati all'autorizzazione di Enac.

Enac ha individuato alcune tipologie di attività e di manufatti che, se ubicati nelle aree circostanti all'aeroporto, possono generare una situazione di eventuale pericolo.

b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006;

c) Limitazioni. All'interno delle aree valgono le limitazioni stabilite nell'elaborato "Mappe di vincolo. Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea".



138

Zona di tutela A

Zona di tutela B

Zona di tutela C

Zona di tutela D

Zone di tutela

a) *Definizione e finalità del vincolo* L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha definito la geometria delle zone di tutela tenendo conto della diversa caratterizzazione delle operazioni di decollo e di atterraggio. Per ciascuna di esse, per le nuove opere o attività da insediarsi, sono previsti vincoli all'edificazione e sono definite le attività compatibili. L'articolo 707 del codice della Navigazione introduce la previsione normativa, da recepire *"nei propri strumenti urbanistici"*, costituita dai Piani di rischio, finalizzati alla tutela del territorio derivante dall'attività aeronautica lungo le direzioni di decollo e atterraggio.

b) *Riferimento normativo.* Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006; Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti (R.C.E.A.) - Edizione II - Capitolo 9- Emendamento 4 del 30 gennaio 2008 - Enac , nonché emendamento 7 del 20 ottobre 2011 con deliberazione n. 47 Edizione 2; Circolare Enac Serie Aeroporti del 30 agosto 2010 APT-33.

c) *Limitazioni.* All'interno delle zone di tutela valgono le limitazioni stabilite dalle norme del "Piano di Rischio Aeroportuale".



140

Attuali

Area ad alta tutela

Area interna

Area intermedia

Future

Area ad alta tutela

Area interna

Area intermedia

Fonte del dato

Scala di acquisizione

Data di aggiornamento


Comune di Bologna su dati Enac

1:2000

ottobre 2012

Curve di isorischio

- a) Definizione e finalità del vincolo. L'Enac ha individuato le curve di isorischio all'interno delle quali si applicano delle limitazioni del carico antropico e delle limitazioni sulle attività non compatibili ai sensi dell'art. 715 del Codice della navigazione.
- b) Riferimento normativo. Rd n. 327 del 30 marzo 1942 "Codice della navigazione", titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006 e la relativa "Policy di attuazione dell'art. 715 del codice della navigazione".
- c) Limitazioni. All'interno delle aree racchiuse dalle curve di isorischio si applicano le limitazioni stabilite dalle norme del "Piano di Rischio Aeroportuale"



Limite della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

a) Definizione e finalità del vincolo Nell'intorno aeroportuale vengono definite delle zone di rispetto soggette a limitazione delle attività urbanistiche al fine di contenere l'inquinamento acustico.

b) Riferimento normativo. Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e s.m.i.; Dm 31 ottobre 1997 Metodologia di misura del rumore aeroportuale.

c) Limitazioni. Nelle aree interessate dagli effetti del rumore aeroportuale, individuate sulla base della zonizzazione elaborata dalla Commissione per il rumore aeroportuale istituita ai sensi del Dm 31 ottobre 1997, non sono consentiti nuovi insediamenti o espansioni degli insediamenti esistenti né cambi di destinazione d'uso verso la funzione abitativa.

Vincoli


ELETTROMAGNETISMO

Elettrodotti ad alta e media tensione

Cabine ad alta e media tensione

Emittenza radiotelevisiva

Impianti fissi di telefonia mobile



Elettrodotti ad alta e media tensione

a) Definizione e finalità del vincolo La presenza degli elettrodotti aerei e interrati di Alta e Media tensione comporta limitazioni d'uso per nuovi edifici e per trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.


b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 10 del 22 febbraio 1993 "Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici"; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

c) Limitazioni. All'interno di queste fasce valgono le limitazioni stabilite all'art. 4 comma 1 lettera h della L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

L'individuazione delle fasce di rispetto è onere dell'ente gestore/proprietario della rete elettrica, L'ente gestore deve fornire al Comune i dati per l'individuazione delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) e le Aree di prima approssimazione (Apa). Nei casi in cui un intervento urbanistico-edilizio sia compreso all'interno delle Dpa o delle Apa il Comune richiede all'ente gestore/proprietario della rete il calcolo esatto della fascia di rispetto.

d) Norma transitoria. Fino a quando il Comune non avrà acquisito dall'ente gestore/proprietario della rete elettrica l'individuazione delle Distanze di prima approssimazione e delle Aree di prima approssimazione, queste ultime dovranno essere richieste dal soggetto proponente quando l'intervento è compreso all'interno delle fasce di rispetto individuate nella Carta unica del territorio e riferite al quadro normativo previgente.

.



Cabine ad alta e media tensione


a) Definizione e finalità del vincolo. La presenza di cabine di trasformazione comporta limitazioni d'uso per i nuovi edifici e per le trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 10 del 22 febbraio 1993 "Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici"; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; Decreto ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

c) Limitazioni. All'interno di queste fasce valgono le limitazioni stabilite all'art. 4 comma 1 lettera h della L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

L'individuazione delle fasce di rispetto è onere dell'ente gestore/proprietario della rete elettrica. L'ente gestore deve fornire al Comune i dati per l'individuazione delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) e le Aree di prima approssimazione (Apa). Nei casi in cui un intervento urbanistico-edilizio sia compreso all'interno delle Dpa o delle Apa il Comune richiedere all'ente gestore/proprietario della rete il calcolo esatto della fascia di rispetto.

d) Norma transitoria. Fino a quando il Comune non avrà acquisito dall'ente gestore/proprietario della rete elettrica l'individuazione delle Distanze di prima approssimazione e delle Aree di prima approssimazione, queste ultime dovranno essere richieste dal soggetto proponente quando l'intervento è compreso all'interno delle fasce di rispetto individuate nella Carta unica del territorio e riferite al quadro normativo previgente.



150

Area di divieto di localizzazione degli impianti

Fascia di ambientazione degli impianti


Emittenza radiotelevisiva

a) Definizione e finalità del vincolo. La localizzazione di impianti di emittenza radiotelevisiva è vietata in alcune zone al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Con la stessa finalità è individuata una fascia di ambientazione, così come definita nell'art. 4 della delibera di Giunta regionale n.197 del 20 febbraio 2001, di 300 m dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della Lr n. 20/2000.

b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Lr n. 30 del 25 novembre 2002 "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"; Determinazione del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 13481 del 9 dicembre 2002 "Indirizzi per l'applicazione della Lr n. 30 del 25 novembre 2002"; Deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; D. Lgs n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici"; Dm n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", si vedano anche le "Linee guida applicative del Dm redatte dal Ministero dell'Ambiente; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."; Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

c) Zone soggette a divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva. Gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva sono vietati nelle aree individuate all'art. 4 commi 1 e 2 della [Lr n. 30/2000](#).

d) Limitazioni nelle fasce di ambientazione degli impianti esistenti per l'emittenza radiotelevisiva. Nella fascia di ambientazione valgono le limitazioni stabilite all'art. 4.2 comma 2 del [Plert](#) e le limitazioni previste all'art. 52 del Rue.



Impianti fissi di telefonia mobile

a) Definizione e finalità del vincolo. La localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile è vietata in alcune zone al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

b) Riferimento normativo. L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; Lr n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; Lr n. 30 del 25 novembre 2002 "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"; Determinazione del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 13481 del 9 dicembre 2002 "Indirizzi per l'applicazione della Lr n. 30 del 25 novembre 2002"; Deliberazione Direttiva della Giunta regionale del 20 febbraio 2001 n. 197 "Direttiva per l'applicazione delle Lr n. 30 del 31 ottobre 2000" come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 1138; D. Lgs n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Dlgs n. 257 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici"; Dm n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", si vedano anche le "Linee guida applicative del Dm redatte dal Ministero dell'Ambiente; Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."; Deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

c) Limitazioni. I nuovi impianti fissi per la telefonia mobile sono soggetti alle limitazioni previste all'art. 9 della [Lr n. 30/2000](#).

Inoltre gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:

- in aree destinate dal POC ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
- sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente da attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio di almeno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra.

Per "uso esclusivo o prevalente" si intende che l'uso occupi una superficie utile maggiore del 50% di quella totale dell'immobile in cui si trova.

La fascia di rispetto può essere ridotta solo nel caso in cui sia individuato un sito atto alla minimizzazione degli effetti, il quale rispetti i criteri definiti nel successivo regolamento emanato ai sensi della L. 36/2001.

Tali vincoli si applicano esclusivamente nella fase di programmazione di impianti di telefonia; non si applicano per la collocazione di strutture ad uso

sanitario, assistenziale e scolastico. Per la collocazione di queste ultime, si deve eseguire idonea valutazione preventiva di tipo radioelettrico per il rispetto dei valori di attenzione.

Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi. Gli impianti già legittimamente esistenti localizzati sugli edifici di cui sopra e nella fascia di rispetto possono essere riconfigurati. Per riconfigurazione di un impianto si intende l'intervento che, modificandone la situazione esistente, determini un impianto con supporti, modifica radioelettrica, apparati e locali di conformazione e collocazioni differenti da quelle di partenza. Per collocazione si intende il sedime complessivo dell'impianto, costituito dalla figura geometrica piana proiettata su di un piano orizzontale dai componenti dell'impianto stesso.